

7 dicembre 2004 verbale n. 15 Sa/2004	pagina 1/2
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stato convocato il senato accademico straordinario con nota del 2 dicembre 2004, prot. n. 20354, tit. II/cl. 3/fasc. 19, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav:
 prof. **Marino Folin** rettore
 prof.ssa **Giuseppina Marcialis** prorettore
 prof. **Carlo Magnani** preside della facoltà di architettura
 prof. **Marco De Michelis** preside della facoltà di design e arti
 prof. **Domenico Patassini** preside della facoltà di pianificazione del territorio
 prof. **Enzo Siviero** direttore del dipartimento di costruzione dell'architettura
 prof.ssa **Matelda Reho** direttore del dipartimento di pianificazione / *entra alle ore 11,30*
 prof. **Giancarlo Carnevale** direttore del dipartimento di progettazione dell'architettura
 prof. **Pierluigi Sacco** direttore del dipartimento delle arti e del disegno industriale
 prof. **Bruno Dolcetta** direttore del dipartimento di urbanistica / *entra alle ore 11,30*
 sig. **Luca Guido** rappresentante degli studenti
 sig.ra **Isabella Sanfilippo** rappresentante degli studenti / *entra alle ore 12,05*

Hanno giustificato la loro assenza:

prof. **Paolo Morachiello** direttore del dipartimento di storia dell'architettura
 prof. **Pierluigi Grandinetti** mandatario del rettore

Assenti non giustificati:

prof. **Francesco Dal Co** mandatario del rettore
 sig. **Michele Lamanna** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Marino Folin, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,40.

Partecipa a titolo consultivo ed esercita la funzione di segretario, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello statuto, il direttore amministrativo, dott. Massimo Coda Spuetta, che esce alle ore 10,55 delegando alla verbalizzazione della seduta la sig.ra Antonella Rizzardini.

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 luav studi&progetti srl: acquisizione quote da parte dell'Università degli studi di Verona e modifica dello statuto societario
- 3 Convenzione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione di corso di laurea congiunto in Disegno industriale: approvazione atto aggiuntivo
- 4 Varie ed eventuali

Preso atto che non vi sono comunicazioni del presidente, sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato accademico:

2 luav studi&progetti srl: acquisizione quote da parte dell'Università degli studi di Verona e modifica dello statuto societario (rif. delibera n. 189 Sa/2004/rettorato – allegati: 4) *alle ore 10,55 esce il dott. Massimo Coda Spuetta; alle ore 11,30 entrano i proff. Matelda Reho e Bruno Dolcetta; alle ore 12,05 entra la studentessa Isabella Sanfilippo* delibera a maggioranza, con l'astensione della prof.ssa Matelda Reho e dello studente Luca Guido, di:

- autorizzare l'acquisizione di quote di "luav studi&progetti srl" da parte dell'Università degli studi di Verona;
- approvare il nuovo statuto societario dando altresì mandato al rettore di apportare

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

<p>7 dicembre 2004 verbale n. 15 Sa/2004</p>	<p>pagina 2/2</p>
---	-------------------

eventuali modifiche non sostanziali al testo dello stesso

3 Convenzione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione di corso di laurea congiunto in Disegno industriale: approvazione atto aggiuntivo (rif. delibera n. 190 Sa/2004/Asd)

delibera all'unanimità di:

- approvare la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione in oggetto;
- designare i professori Marco De Michelis, Medardo Chiapponi e Gaddo Morpurgo quali membri luav in seno al Comitato scientifico

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,10.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

7 dicembre 2004 delibera n. 189 Sa/2004/rettorato	pagina 1/2 allegati: 4
--	---------------------------

2 Iuav studi&progetti srl: acquisizione quote da parte dell'Università degli studi di Verona e modifica dello statuto societario

Il presidente ricorda al senato accademico che nelle sedute straordinarie del 22 gennaio 2003 il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato di autorizzare il rettore a trattare con l'Università degli studi di Verona per la cessione fino ad un massimo del 20% di quote azionarie di "Iuav studi&progetti - isp - srl".

Questo a fronte della richiesta dell'Università degli studi di Verona di avvalersi della società per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del compendio immobiliare denominato "caserma Santa Marta", intervento previsto dal piano edilizio pluriennale dell'ateneo.

Precisa che tale tipologia di intervento presuppone la redazione di progetti di recupero comprensivi della relativa progettazione definitiva ed esecutiva.

A tal fine nella seduta del 31 gennaio 2003 il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Verona ha autorizzato la partecipazione a "Iuav studi&progetti - isp - srl" con l'acquisto di quote per un importo non superiore al 20% del capitale sociale, per un importo di € 400.000,00, commisurato al valore societario stimato in € 1.500.000,00 e ha richiesto altresì la modifica dello statuto in modo da garantire una adeguata partecipazione dell'ateneo all'interno degli organi di governo della società.

Alle ore 10,55 esce il dott. Massimo Coda Spuetta.

Il presidente rileva ora al senato che è stata elaborata dal prof. Giuseppe Stellin una nuova perizia di stima che determina, alla data del 31 dicembre 2003, un valore societario pari a € 1.170.000,00.

Nella seduta del 26 novembre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Verona ha pertanto deliberato di autorizzare la propria partecipazione alla società "Iuav studi&progetti - isp - srl" nella misura del 20% del capitale sociale mediante la sottoscrizione di un aumento riservato di capitale sociale pari a € 220.000,00.

Alle ore 11,30 entrano i proff. Matelda Reho e Bruno Dolcetta.

Il presidente propone ora al senato accademico di:

- autorizzare l'acquisizione di quote di "Iuav studi&progetti - isp - srl" da parte dell'Università degli studi di Verona nella misura del 20% del capitale sociale per un importo di € 220.000,00;
- approvare il nuovo statuto societario, dando altresì mandato al rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dello stesso;
- approvare l'accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune;
- approvare la convenzione parasociale per la regolazione dei rapporti relativi alla compartecipazione alla società;
- approvare la convenzione con "Iuav studi&progetti - isp - srl" con possibilità di recedere dall'atto di affidamento di incarichi in materia di progettazione edilizia affidati alla società.

Alle ore 12,05 entra la studentessa Isabella Sanfilippo.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico, udita la relazione del presidente, delibera a maggioranza, con l'astensione della prof.ssa Matelda Reho e dello studente Luca Guido, di:

- autorizzare l'acquisizione di quote di "Iuav studi&progetti srl" da parte dell'Università degli studi di Verona nella misura del 20% del capitale sociale per un importo di € 220.000,00;
- approvare il nuovo statuto societario, nonché l'accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la convenzione parasociale e la convenzione con "Iuav studi&progetti - isp - srl" allegati alla presente delibera (allegati n. 4 di pagine 36), dando altresì mandato al rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dello stesso.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

<p>7 dicembre 2004 delibera n. 189 Sa/2004/rettorato</p>	<p>pagina 2/2 allegati: 4</p>
--	---

Il senato accademico si impegna altresì ad affrontare in una prossima seduta la discussione in merito al riassetto societario di "luav studi&progetti - isp - srl" e la nomina di un comitato scientifico che ne definisca la missione e i criteri attraverso i quali raggiungere gli obiettivi preposti.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

STATUTO DI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IUAV Studi & Progetti S.r.l.
(in forma abbreviata I.S.P. S.r.l.)

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Denominazione

1.1. La Società è denominata: "IUAV Studi & Progetti società a responsabilità limitata". La denominazione sociale nei rapporti commerciali può essere indicata anche nella forma abbreviata "I.S.P. S.r.l.".

1.2. Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società opera quale ente strumentale e servente dei propri soci, attualmente I.U.A.V. e Università degli Studi di Verona, che intendono unire le sinergie e le specifiche conoscenze relativamente alle problematiche dell'edilizia universitaria, per una più efficiente e adeguata attività di progettazione.

2. Sede sociale

2.1. La sede della Società è in Comune di Venezia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Il Consiglio d'amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea dei soci.

3. Oggetto sociale

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nell'espletare tutte le attività di studio, ricerca, progettazione ed organizzazione tecnica strumentali e connesse alla promozione, sviluppo e realizzazione di progetti ed appalti nel settore dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'ur-

banistica e delle infrastrutture, comprese le opere ferroviarie, stradali, marittime, portuali ed aeroportuali, gli studi di impatto ambientale e di tutela e sviluppo dell'ambiente naturale, sia in Italia che all'estero, e in particolare:

- a condurre, quale ente strumentale dell'università, lavori di particolare complessità, utili all'avanzamento della ricerca e della riflessione teorica; essere luogo di tirocinio per gli studenti ed esercitare funzioni di incubatrice per i giovani laureati dei due atenei;
- b prestare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, nonché di sperimentazione tecnica ed analisi;
- c redigere progetti, piani urbanistici, piani di fattibilità, studi e ricerche, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, studi e piani relativi al traffico ed alla mobilità, ivi compreso lo sviluppo di software, nei settori dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'impiantistica;
- d organizzare e coordinare, sia in Italia che all'estero, attività di ricerca, consulenza, assistenza e direzione lavori nei settori dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'impiantistica ed in genere quelle ad essi inerenti, conseguenti e collegate;
- e eseguire rilievi planoaltimetrici e misure in genere e redigere computi metrici ed estimativi;
- f prestare servizi di elaborazione di dati scientifici e tecnologici, locare e noleggiare attrezzature e software a università, istituzioni culturali e di ricerca, enti e società pubbliche e private, studi professionali associati, associazioni, singoli professionisti;
- g organizzare e gestire mezzi e servizi necessari allo svolgimento di attività tecnico-professionali in genere;
- h esercitare attività editoriale, tipografica e grafica, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, esercitare ogni altra attività attinente l'informazione scientifica in particolare nel campo dell'ingegneria e dell'architettura;
- i gestire e condurre servizi, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove previste dalla legge, quali la somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande, di materiale informativo e pubblicitario, di gadgets, di libri, di manifesti e organizzare manifestazioni, mostre, spettacoli cinematografici e teatrali;
- j concedere a soggetti pubblici o privati, o assumere dai medesimi, con particolare rife-

rimento ad enti ed istituzioni che perseguono finalità di interesse generale, nel campo scientifico, didattico e culturale, nelle forme contrattuali ritenute più opportune, la disponibilità di beni immobili, nonché dei mobili, degli arredi, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature necessari a renderli funzionali all'uso cui saranno adibiti. In ogni caso la Società potrà predisporre, arredare o attrezzare detti immobili in modo da poter consentire il loro utilizzo per l'esercizio di attività lucrativa o istituzionale;

k svolgere ogni altra attività affine o connessa a quelle indicate nelle lettere precedenti;

l assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese in Italia ed all'estero;

m prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, sia nell'interesse proprio che di terzi, anche se esplicano attività non affini o complementari a quelle della Società.

3.2. La Società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione delle competenze proprie delle società fiduciarie, nonché quelle di cui al divieto di svolgimento di attività professionali in forma societaria.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia

3.3. Le attività caratteristiche verranno svolte dalla Società avvalendosi prevalentemente della elevata preparazione scientifica dei docenti delle università socie. La società nello svolgimento dell'attività terrà conto delle finalità istituzionali degli enti soci, ovverosia l'Università IUAV di Venezia e l'Università degli Studi di Verona.

4. Durata

4.1. La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrecento). Essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per decisione dei soci, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali

5.1. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per tutti i rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali; è onere del socio o del componente l'organo sociale comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

5.3. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI

6. Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in € diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili.

6.2. La responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti sottoscritti.

6.3. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, si applica l'art. 2466 c.c. con possibilità, in mancanza di offerte, di vendita della partecipazione all'incanto.

6.4. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro i 90 (novanta) giorni successivi.

6.5. La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti a titolo oneroso (ex art. 2481-bis c.c.), sia a titolo gratuito mediante passaggio di riserve e di altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, a capitale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (art. 2481-ter c.c.).

6.6. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti di denaro, di beni in natura, di crediti e di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e di crediti e i conferimenti d'opera si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2464 cod. civ. e seguenti.

6.7. E' ammesso il trasferimento di quote solo nei confronti di enti con finalità compatibili a quelle degli enti attualmente soci.

6.8. In sede di aumento del capitale sociale, qualora l'interesse della Società lo esiga, l'assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi, potrà motivatamente escludere il diritto

to di opzione per facilitare l'ingresso di nuovi soci, sia che conferiscano denaro sia che conferiscano beni di interesse sociale, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter.

6.9. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono depositare presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, copia della relazione e delle osservazioni del collegio sindacale, se nominato, affinché i soci possano prenderne visione.

6.10. Ove il capitale sociale venga ridotto per perdite si applica l'articolo 2482-quater del codice civile. Se un socio non sottoscrive l'aumento, gli altri soci, con l'unanime consenso, potranno sostituirsi in proporzione alle partecipazioni possedute.

6.11. L'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese, deve essere supportato da perizia ai sensi dell'art. 2465.1 c.c., e non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

7. Apporti e finanziamenti dei soci

7.1. La Società può acquisire, anche in misura non proporzionale, dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

7.2. La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto dell'articolo 2467 c.c. e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio. I finanziamenti effettuati dai soci, anche sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

8. Titoli di debito

8.1. La Società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza di oltre la metà del capitale sociale.

8.2. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

9. Partecipazioni

9.1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le previsioni degli artt. 1105 e 1106 c.c..

10. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

10.1. In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso, e anche per diritti parziari, è riservato ai soci il diritto di prelazione, regolato come previsto ai successivi commi.

10.2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

10.3. In ogni caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a titolo gratuito, e anche per diritti parziari, spetta agli altri soci l'opzione per l'acquisto delle quote stesse a titolo oneroso; tale opzione si configura efficacemente dal momento in cui la volontà di trasferire a titolo gratuito sia stata comunicata all'organo amministrativo ed è regolata dai successivi commi.

10.4. Si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti.

10.5. Il diritto di prelazione o l'opzione devono esercitarsi per l'intera partecipazione oggetto del trasferimento.

10.6. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del comma precedente.

10.7. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento deve prima farne denuncia agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il corrispettivo in caso di alienazione a titolo oneroso e le relative condizioni di pagamento o il valore in caso di trasferimento a titolo gratuito (corrispettivo e valore da quantificarsi in ogni caso in valuta corrente in Italia), le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10.8. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione o del diritto di opzione.

10.9. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo e per conoscenza al proponente, la propria volontà di esercitare la prelazione o l'opzione. Quest'ultima si concretizza in un contratto di compravendita con prezzo pari al valore dichiarato dal proponente nella denuncia all'organo amministrativo.

10.10. Qualora il corrispettivo o il valore delle partecipazioni oggetto del trasferimento siano ritenuti eccessivi da alcuno degli altri soci, questi, d'accordo con il socio proponente, provvederà alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di trasferimento con criteri equi ed obiettivi.

10.11. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente. Di tale richiesta dovrà essere data notizia all'organo amministrativo della Società entro 5 giorni dalla richiesta stessa; gli amministratori dovranno informare tempestivamente il proponente.

10.12. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'incarico (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitratore), precisandosi che:

- a ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

10.13. Il proponente può, nel caso in cui la valutazione dell'arbitratore sia inferiore al prezzo o al valore indicati di oltre il 30% (trenta per cento), revocare la propria denuncia di voler alienare a titolo oneroso o gratuito, dandone comunicazione all'organo amministrativo della Società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'arbitratore, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

10.14. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria denuncia, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione entro il termine concessogli e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno investito l'arbitratore della decisione di determinare il corrispettivo del trasferimento.

10.15. I soci destinatari della denuncia di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione o l'opzione dandone comunicazione all'organo amministrativo della Società e per conoscenza al proponente, entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della denuncia di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

10.16. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione o l'opzione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

10.17. In caso di esercizio della prelazione o dell'opzione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa

dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

10.18. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione o di opzione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può trasferire a terzi le quote, indicando il nome del potenziale acquirente all'organo amministrativo, entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione o di opzione.

10.19. Il trasferimento è condizionato al gradimento del Consiglio di amministrazione che potrà negarlo qualora il terzo acquirente non risponda ai requisiti e alle caratteristiche della compagine sociale.

10.20. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10.21. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o l'opzione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 30% (trenta per cento) al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

10.22. Nel caso di vendita all'incanto a seguito di espropriazione o di vendita forzata, anche a seguito di fallimento, la vendita è priva di effetto se entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione la Società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

10.23. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione o di opzione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisite in violazione del diritto di prelazione e di opzione, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

10.24. La rinuncia al diritto di prelazione da parte dei soci può essere fatta mediante semplice dichiarazione scritta datata e sottoscritta, anche senza indicazione del nome dell'acquirente e del prezzo di vendita.

11. Diritto di recesso

11.1. Hanno diritto di recesso i soci che non consentono (quindi i soci assenti, astenuti, che hanno votato contro o senza diritto di voto):

- a al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b al cambiamento del tipo di società;
- c alla fusione o alla scissione della Società;
- d alla revoca dello stato di liquidazione;
- e al trasferimento della sede all'estero;
- f alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato dall'atto costitutivo;
- h all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2481-bis c.c.);
- i alla modifica dei diritti sociali spettanti ai soci ex art. 2468 c.c.;
- j alla proroga del termine della Società;
- k alla modifica dei criteri di determinazione della partecipazione in caso di liquidazione della stessa;
- l all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

11.2. Nei casi di esistenza di direzione e coordinamento di società il socio ha diritto di recedere in base a quanto previsto dall'art. 2497-quater c.c.

11.3. Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera partecipazione di cui è titolare il socio recedente (e non quindi per parte di essa).

12. Esercizio del diritto di recesso

12.1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

12.2. Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domici-

lio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

13. Liquidazione delle partecipazioni

13.1. Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione), questi ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto valutato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

13.2. In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha la sede la Società, su richiesta della parte più diligente, ai sensi dell'art. 2473.3 c.c..

13.3. L'organo amministrativo deve quindi entro 30 (trenta) giorni offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.

13.4. Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoptate.

13.5. I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione inoptata possa essere ceduta. Il nominativo del terzo cui cedere le partecipazioni inoptate è determinato concordemente da tutti i soci.

13.6. In caso di mancato collocamento della partecipazione a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili, accrescendo la partecipazione proporzionalmente agli altri soci.

13.7. In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo corrispondentemente il capitale sociale; qualora sulla base di tale norma non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società verrà posta in liquidazione.

13.8. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito, in una o più rate, entro centotanta giorni dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

14. Soggezione ad attività di direzione e controllo

14.1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione

e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis.2 c.c..

14.2. Gli amministratori che non rispettano gli obblighi dei commi precedenti, sono responsabili dei danni che la mancata od errata conoscenza dei fatti abbia arrecato ai soci o a terzi.

DECISIONI DEI SOCI

15. Decisioni dei soci: competenze

15.1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

15.2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a l'approvazione del bilancio;
- b la nomina e la revoca degli amministratori nonché la determinazione del compenso loro spettante, secondo le modalità di seguito descritte;
- c la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione del compenso loro spettante, secondo le modalità di seguito descritte;
- d le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- f le decisioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g la decisione circa la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i nonché tutte le altre materie loro riservate dalla legge.

16. Diritto di voto ed adozione delle decisioni dei soci

16.1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

16.2. Ogni socio regolarmente iscritto nel "libro soci" ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Costoro potranno intervenire in assemblea ma non potranno esercitare il diritto di voto.

16.3. In caso di costituzione del diritto di pegno o di usufrutto, il diritto di voto deve rimanere in capo al datore di pegno o al nudo proprietario. La Società non riconosce il diritto di voto né al creditore pignoratizio né all'usufruttuario.

17. Assemblea

17.1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di amministrazione su propria iniziativa o dietro richiesta di uno degli amministratori, del Collegio sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.2. Se il presidente del Consiglio di amministrazione, debitamente richiesto, non provvede alla convocazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

17.3. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita ai soci, amministratori o sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17.5. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

17.6. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché tutti possano intervenire alla discussione e sia possibile al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli inter-

venuti.

17.7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea, salvo il caso in cui il verbale deve essere redatto da un notaio.

17.8. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

17.9. Tuttavia, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei quattro quinti del capitale sociale per:

- a modifiche dell'atto costitutivo;
- b decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- c decisioni che comportino rilevanti modifiche dei diritti dei soci.

17.10. Sono, in ogni caso, fatti salvi i quorum richiesti da specifiche disposizioni della legge o dal presente atto.

17.11. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

17.12. Il verbale delle delibere assembleari deve contenere:

- a la data dell'assemblea;
- b l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (anche in allegato);
- c l'attestazione che amministratori e sindaci non presenti all'assemblea totalitaria erano stati debitamente informati;
- d le modalità ed il risultato della votazione;
- e l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

- f le dichiarazioni richieste espressamente dai soci;
- g la firma del presidente e del segretario.

17.13. Nei casi previsti dalla legge e quando i soci lo ritengano opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.

17.14. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.15. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo, possono essere impugnate secondo le previsioni dell'art. 2479-ter c.c..

18. Deleghe

18.1. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla Società.

18.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea, ove non diversamente stabilito, ha effetto anche per le successive convocazioni.

18.3. La delega conferita per una assemblea totalitaria deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno.

18.4. La delega può essere conferita anche agli amministratori o ai sindaci.

18.5. Non è consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

19. Amministratori

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 7 (sette) membri.

19.2. Ai sensi dell'articolo 2468.3 c.c. il presidente del Consiglio d'amministrazione sarà nominato dall'Università IUAV di Venezia e il vice-presidente del Consiglio d'amministrazione sarà nominato dall'Università degli Studi di Verona. Quanto ai rimanenti membri del

Consiglio di amministrazione, 4 (quattro) saranno nominati dal socio Università IUAV di Venezia e 1 (uno) sarà nominato dal socio Università degli Studi di Verona.

19.3. Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci.

19.4. Gli amministratori restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli amministratori nominati direttamente dalle Università socie possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati.

19.5. In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

19.6. Se vengono a mancare uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la metà, ovvero la maggioranza degli amministratori, i soci provvederanno direttamente a sostituirli. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione (salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra) sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

19.7. Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

19.8. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

20. Adunanza del Consiglio di amministrazione

20.1. Il Consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

20.2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telefax.

20.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

20.4. Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del Collegio sindacale.

20.5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché tutti possano intervenire alla discussione e sia possibile al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

20.6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede, a condizione che il Consiglio sia formato da più di due membri.

20.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

20.8. Il verbale, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve indicare:

- a la data dell'adunanza;
- b l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- c su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d le modalità e il risultato delle votazioni;
- e e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

21. Poteri dell'organo amministrativo

21.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. o dal

presente statuto.

21.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

21.3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, ad eccezione della dismissione di beni del patrimonio sociale aventi valore corrente di mercato superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), nonché dell'acquisizione, costituzione e cessione di partecipazioni sociali, d'aziende e rami d'azienda.

22. Amministratori delegati, Comitato esecutivo, Direttori e Procuratori

22.1. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o un Comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili:

- a la redazione del bilancio;
- b la facoltà di aumento del capitale sociale delegata ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- c la riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis c.c.;
- d la convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale sociale ex art. 2482-ter c.c.;
- e la redazione del progetto di fusione e di scissione (artt. 2501-ter e 2506-bis c.c.).

23. Rappresentanza sociale

23.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- a al presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento (che si presumono, in via assoluta, sulla base della semplice dichiarazione del vice-presidente) al vice-presidente del Consiglio di amministrazione;
- b agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

23.2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della Società.

23.3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

23.4. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

24. Compensi

24.1. Gli amministratori della Società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente ad un compenso determinato in misura fissa ovvero proporzionale agli utili di esercizio.

24.2. In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

25. Divieto di concorrenza, conflitto di interessi e responsabilità

25.1. Fatta eccezione per le attività in essere e le partecipazioni assunte prima della nomina e, salvo diversa determinazione dei soci, i componenti dell'organo amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, e quindi non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

25.2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

25.3. Gli atti e contratti compiuti o conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati secondo le previsioni dell'art. 2475-ter c.c..

25.4. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza della legge e dell'atto costitutivo. Sono esclusi dalla responsabilità, gli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e che essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, hanno fatto constare il proprio dissenso.

25.5. Per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la rinuncia o la transazione, si applicano le norme di legge vigenti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, BILANCIO E UTILI

26. Collegio sindacale

26.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati, ai sensi dell'articolo 2468 c.c. terzo comma, secondo le seguenti modalità: 2 (due) componente effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, verranno nominati dal socio Università IUAV di Venezia, e 1 (uno) componente effettivo verrà nominato dal socio Università degli Studi di Verona.

26.2. I due sindaci supplenti verranno nominati, uno dal socio Università IUAV di Venezia, l'altro dal socio Università degli Studi di Verona.

26.3. Tutti i membri del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.4. Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

26.5. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

26.6. Al Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di società per azioni.

27. Controllo dei soci

27.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

27.2. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

27.3. Ciascun socio può esercitare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori secondo le previsioni dell'art. 2476 c.c..

28. Bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

28.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci riuniti in assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

28.4. E' fatta salva l'approvazione entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni:

- a quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società;
- b nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

28.5. Gli amministratori dovranno segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 le ragioni della dilazione.

28.6. Il bilancio, con la relazione, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo di tutti i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

29. Scioglimento e liquidazione

29.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

29.2. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, de-

vono convocare l'assemblea dei soci per ottemperare alle disposizioni di legge in materia di scioglimento e liquidazione.

29.3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata nel rispetto delle disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

30. Prestazioni svolte a favore dell'Università degli Studi di Verona

30.1. Le prestazioni svolte dalla società strumentale a favore dell'Università degli Studi di Verona saranno a questa addebitate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti, compresi gli eventuali costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative specificamente acquisite dalla società per la realizzazione delle prestazioni richieste dall'Università degli Studi di Verona. I costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative saranno addebitati per intero all'Università degli Studi di Verona nell'ipotesi di noleggio, locazione, affitto o in generale se assunti per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico affidato alla società; se, invece, si tratti di dotazioni acquisite definitivamente dalla società, i relativi costi saranno addebitati sulla base delle quote di ammortamento di competenza del periodo di utilizzo nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona. Il tutto senza previsione di lucro per la società stessa, ma con la salvaguardia della regola di economicità, affinché sia garantita la piena efficienza dell'impresa e la sua continuità.

31. Foro competente

31.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

32. Comunicazioni

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al do-

micilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

33. Rinvio

33.1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

CONVENZIONE PARASOCIALE

L'**Università IUAV di Venezia**, con sede in Venezia, Santa Croce 191, in persona del Rettore, Prof. Marino Folin

e

l'**Università degli Studi di Verona**, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, in persona del Rettore, Prof. Alessandro Mazzucco

PREMESSO CHE

- IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l. è attualmente una società interamente posseduta e strumentale dell'Università IUAV di Venezia, che svolge per conto di quest'ultima e di terzi servizi d'ingegneria integrata di cui alla Legge 109/94;
- in data .../.../2004 è stato sottoscritto tra le suddette Università un accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90;
- sulla base dell'accordo predetto l'Università degli Studi di Verona ha deliberato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella predetta società, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato;
- scopo delle predette convenzioni e partecipazioni alla società è di unire le sinergie per ottenere la più ampia autonomia operativa, celerità, efficienza, qualità ed economicità nella progettazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1)

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2) DENOMINAZIONE

La società sarà denominata IAUV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l. e sarà regolata dallo statuto allegato.

ARTICOLO 3) PARTECIPAZIONE DEI SOCI

La partecipazione di ciascun socio è determinata nelle seguenti percentuali:

NOMINATIVO	CAPITALE	QUOTA %
Università IUAV di Venezia	80%
Università degli Studi di Verona	20%

ARTICOLO 4) AMMINISTRATORE DELEGATO E COMITATO ESECUTIVO

In caso di nomina di un Amministratore delegato, questo dovrà ottenere il gradimento di entrambi i soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo, di questo deve far parte almeno un consigliere designato dall'Università degli studi di Verona.

ARTICOLO 5) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Le parti convengono di istituire un Comitato tecnico-scientifico, quale organismo ausiliario del Consiglio di amministrazione, il quale abbia ad operare limitatamente alle opere da eseguirsi nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché da 3 (tre) esperti per ciascuna Università socia, nominati dai rispettivi Rettori. Essi dureranno in carica 3 (tre) anni.

Per tutta la durata di ciascun mandato, la presidenza del Comitato tecnico-scientifico sarà assunta, alternativamente, dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione. Per il primo triennio le Parti sin d'ora concordano che la presidenza del

Comitato tecnico-scientifico venga assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunirà su convocazione del Presidente, ogniqualvolta questi lo riterrà opportuno, e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal deposito della proposta di affidamento di incarico per la prestazione di servizi da parte di uno dei soci.

Il Comitato tecnico-scientifico dovrà deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Comitato potranno partecipare soggetti delegati dagli enti soci, in qualità di uditori.

Sulla base della proposta di affidamento di incarico per la prestazione di servizi avanzata da parte dell'Università degli Studi di Verona (che dovrà realizzarsi attraverso specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente committente medesimo), il Comitato tecnico-scientifico redigerà una proposta contenente il capitolato e la quantificazione dei corrispettivi per le prestazioni richieste.

I corrispettivi, per le prestazioni di servizi a favore dell'Università degli Studi di Verona, dovranno essere così determinati: per quanto riguarda i compensi del personale dipendente delle Università socie, sulla base dei regolamenti interni che disciplinano l'attività dei dipendenti stessi nei confronti di terzi in applicazione dei principi di cui all'art. 66 della l. n. 382 del 1980 e successive modifiche e integrazioni; per quanto riguarda gli altri costi della prestazione, i corrispettivi saranno determinati sulla base dei costi diretti e indiretti da sostenersi, compresi gli eventuali costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative specificamente acquisite dalla società per la realizzazione delle prestazioni richieste dall'Università degli Studi di Verona. I costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative saranno addebitati per intero all'Università degli Studi di Verona nell'ipotesi di noleggio, locazione, affitto o in generale se assunti per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico affidato alla società; se, invece, si tratti di dotazioni acquisite definitivamente dalla società, i relativi costi saranno addebitati sulla base delle quote di ammortamento di competenza del periodo di utilizzo nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona. Il tutto senza previsione di lucro per la

società stessa, ma con la salvaguardia della regola di economicità, affinché sia garantita la piena efficienza dell'impresa e la sua continuità.

Una volta predisposta la suddetta proposta di affidamento di incarico da parte del Comitato tecnico-scientifico, la sua approvazione spetterà al Consiglio di amministrazione e al socio committente.

Qualora dall'applicazione dei suddetti criteri la proposta proveniente da ISP fosse considerata economicamente non vantaggiosa, i soci potranno provvedere in autonomia all'affidamento dei servizi a terzi attraverso la procedura ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 6) DURATA

Il presente accordo ha durata di 5 esercizi sociali non inferiori ai dodici mesi e cioè sino all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Venezia,

Università Iuav di Venezia

Il Rettore

(Prof. Marino Folin)

Università degli Studi di Verona

Il Rettore

(Prof. Alessandro Mazzucco)

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241

Tra

l'Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, Santa Croce 191, in persona del Rettore, Prof. Marino Folin

e

l'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, in persona del Rettore, Prof. Alessandro Mazzucco,

PREMESSO CHE:

- le due Università stipulanti da tempo ritengono strategico promuovere l'integrazione dell'azione delle Università del Veneto, nell'intenzione di assicurare e favorire uno sviluppo della ricerca e della didattica che costituisca un elemento di maggiore arricchimento scientifico, culturale ed economico del territorio regionale;
- l'Università IUAV ha costituito nel 1999 la società a responsabilità limitata IUAV Studi e Progetti – ISP (d'ora in poi, ISP), di cui detiene l'intero capitale sociale, che ha per oggetto principale l'espletamento di attività di studio, ricerca, progettazione nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria, dell'urbanistica e delle infrastrutture, nonché l'organizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza e assistenza nei medesimi settori;
- ISP costituisce oggi una società strumentale dell'Università IUAV, la cui attività è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ateneo;
- l'Università di Verona e l'Università IUAV ritengono che I.S.P. rappresenti un essenziale strumento di collaborazione in vista dell'integrazione delle loro attività ed azioni, capace di dare vita ad un armonico e condiviso progetto di sviluppo e di espansione;

- con riferimento all'ottimale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, alle Università stipulanti appare strategico condividere organicamente gli studi e le esperienze progettuali nel campo dell'edilizia universitaria, dello sviluppo di infrastrutture, di insediamenti residenziali e di servizio, con particolare attenzione ai rapporti sociali ed economici nella città storica;
- per sopperire alle esigenze derivanti dal proprio sviluppo didattico e scientifico e in coerenza con il Piano Edilizio di Ateneo, l'Università di Verona intende realizzare, tra gli altri interventi, il recupero della ex caserma "S. Marta", del Palazzo Verità Montanari, nonché del Compendio militare denominato "Caserma Passalacqua", complessi immobiliari già tutti destinati ad attività universitarie;
- in particolare, con Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 aprile 2001 tra il Comune di Verona e l'Università di Verona, si è convenuto di destinare i complessi immobiliari " Santa Marta e Passalacqua", siti nelle immediate vicinanze dell'insediamento universitario di Veronetta per la creazione di un *campus* universitario organicamente integrato anche con il quartiere di Veronetta e con l'assetto urbanistico dell'intera città;
- I.S.P., per precisa vocazione, conduce la sua attività multidisciplinare nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'ingegneria, delle infrastrutture, con particolare attenzione all'innovazione e alla ricerca;
- è interesse dell'Università di Verona avviare un programma di edilizia universitaria che, nel rispetto dell'autonomia nella definizione dei piani di sviluppo dell'area universitaria veronese, sia omogeneo ed armonico rispetto allo sviluppo universitario regionale e che I.S.P. si presenta come soggetto ideale per dare vita al suddetto programma;
- le Università stipulanti ritengono che I.S.P., per le caratteristiche costitutive e per l'intenzione delle Università stesse, possa in futuro rappresentare il riferimento ottimale anche per gli altri Atenei del Veneto;
- è interesse dell'Università IUAV di Venezia promuovere l'azione integrata con l'Università di Verona per tramite di I.S.P., considerati gli obiettivi che stanno a fondamento della sua costituzione e ne animano l'oggetto sociale;

- per le ragioni sopra descritte, è interesse dell'Università di Verona acquisire una partecipazione di minoranza in I.S.P., attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, tale da garantire che quest'ultima, da società strumentale della sola Università IUAV divenga soggetto strumentale del sistema integrato costituito dall'Università IUAV e dall'Università di Verona;
- scopo della presente convenzione e della partecipazione da parte dell'Università degli Studi di Verona alla società I.S.P. è di unire le sinergie per ottenere la più ampia autonomia operativa, celerità, efficienza, qualità ed economicità nella progettazione.

RITENUTO CHE

- in vista dell'attuazione, secondo una visione organica e unitaria, dei suddetti qualificanti interventi edilizi da destinare ad attività universitarie, la partecipazione dell'Università di Verona nello IUAV Studi e Progetti – I.S.P. s.r.l. costituisce una scelta organizzativa idonea anche a conseguire autonomia operativa, economie e celerità di gestione, nonché qualità nelle prestazioni grazie all'apporto delle elevate e qualificate competenze professionali dei docenti delle sottoscritte Università.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) L'Università di Verona sottoscriverà un aumento riservato del capitale sociale per acquisire una partecipazione in IUAV Studi e Progetti – I.S.P. S.r.l., pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale di quest'ultima.
- 2) Il sovrapprezzo da versare con la sottoscrizione sarà determinato secondo una perizia tecnica e nella misura che le Università stipulanti avranno concordato.

- 3) Lo Statuto della società sarà riformato nelle parti e nella maniera necessarie a garantire la strumentalità della società rispetto ai fini istituzionali e strumentali di entrambe le Università. In particolare: all'Università di Verona dovrà essere garantita una rappresentanza nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo.
- 4) L'oggetto sociale dovrà fare menzione dell'indirizzo e della compatibilità dell'azione della società anche rispetto alle finalità istituzionali dell'Università di Verona.
- 5) L'organo amministrativo della società, redatto il bilancio nei termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, dopo averlo comunicato al Direttore amministrativo delle Università stipulanti per riceverne, eventualmente, le osservazioni.
- 6) Le Università stipulanti si impegnano a dare opportune istruzioni agli amministratori e a vigilare sul loro operato, affinché la società realizzi la parte più importante della sua attività a favore degli enti soci.
- 7) Per quanto attiene alla redazione dei progetti da eseguirsi nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona, le fasi di progettazione e la direzione dei lavori di ogni singolo intervento saranno eseguite da IUAV Studi e Progetti – ISP S.r.l. sotto la vigilanza del Comitato tecnico-scientifico che le parti convengono di istituire quale organismo ausiliario del Consiglio di amministrazione, che abbia ad operare limitatamente alle opere da eseguirsi nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché da 3 (tre) esperti per ciascuna Università socia, nominati dai rispettivi Rettori. Essi dureranno in carica 3 (tre) anni.

Per tutta la durata di ciascun mandato, la presidenza del Comitato tecnico-scientifico sarà assunta, alternativamente, dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione. Per il primo triennio le Parti sin d'ora concordano che la presidenza del Comitato tecnico-scientifico venga assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunirà su convocazione del Presidente, ogniqualvolta questi lo riterrà opportuno, e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal deposito della proposta di affidamento di incarico per la prestazione di servizi da parte di uno dei soci.

Il Comitato Tecnico-Scientifico dovrà deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Comitato potranno partecipare soggetti delegati dagli enti soci, in qualità di uditori.

Sulla base della proposta di affidamento di incarico per la prestazione di servizi avanzata da parte dell'Università degli Studi di Verona (che dovrà realizzarsi attraverso specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente committente medesimo), il Comitato Tecnico-Scientifico redigerà una proposta contenente il capitolato e la quantificazione dei corrispettivi per le prestazioni richieste.

- 8) I corrispettivi, per le prestazioni di servizi a favore dell'Università degli Studi di Verona, dovranno essere così determinati: per quanto riguarda i compensi del personale dipendente delle Università socie, sulla base dei regolamenti interni che disciplinano l'attività dei dipendenti stessi nei confronti di terzi in applicazione dei principi di cui all'art. 66 della L. n. 382 del 1980 e successive modifiche e integrazioni; per quanto riguarda gli altri costi della prestazione, i corrispettivi saranno determinati sulla base dei costi diretti e indiretti da sostenersi, compresi gli eventuali costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative specificamente acquisite dalla società per la realizzazione delle prestazioni richieste dall'Università degli Studi di Verona. I costi dipendenti dall'integrazione delle dotazioni strumentali e organizzative saranno addebitati per intero all'Università degli Studi di Verona nell'ipotesi di noleggio, locazione, affitto o in generale se assunti per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico affidato alla società; se, invece, si tratti di dotazioni acquisite definitivamente dalla società, i relativi costi saranno addebitati sulla base delle quote di ammortamento di competenza del periodo di utilizzo nell'interesse dell'Università degli Studi di Verona. Il tutto senza previsione di lucro per la società stessa, ma con la salvaguardia della regola di

economicità, affinché sia garantita la piena efficienza dell'impresa e la sua continuità.

Una volta predisposta la suddetta proposta di affidamento di incarico da parte del Comitato Tecnico-Scientifico, la sua approvazione spetterà al Consiglio di Amministrazione e al socio committente.

- 9) Nell'intento di promuovere un qualificato centro di servizi nel settore della progettazione edilizia universitaria, che operi peraltro quale supporto tecnico per tutto il sistema universitario veneto, le Università stipulanti favoriranno l'ingresso in società delle altre Università della Regione Veneto. In vista di tale obiettivo, le Università stipulanti, oltre allo svolgimento ed alla promozione dell'attività di ricerca, si impegnano a mettere a disposizione della società le proprie conoscenze tecnico-giuridico-amministrative del sistema edilizio, nonché ad individuare le risorse professionali, in tema di studio, analisi e ricerche, di cui potrà avvalersi la società nella fase di svolgimento dei servizi di volta in volta ad essa affidati.
- 10) Le Università, dati i loro primari fini istituzionali, si impegnano e considerano essenziale che le attività che costituiscono l'oggetto della società siano realizzate affidandone la responsabilità tecnica esclusivamente a personale al più alto livello di qualificazione professionale e scientifica.

Venezia,

Università Iuav di Venezia

Il Rettore

(Prof. Marino Folin)

Università degli Studi di Verona

Il Rettore

(Prof. Alessandro Mazzucco)

CONVENZIONE PRIVATA

IUAV STUDI & PROGETTI – I.S.P. S.r.l., con sede in Venezia, Sestiere Dorsoduro 3900, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Marino Folin;

e

l'Università IUAV di Venezia, con sede in Venezia, Santa Croce 191, in persona del Rettore, Prof. Marino Folin;

e

l'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, in persona del Rettore, Prof. Alessandro Mazzucco;

PREMESSO CHE

- IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l. è attualmente una società interamente posseduta e strumentale dell'Università IUAV di Venezia, che svolge per conto di quest'ultima e di terzi servizi d'ingegneria integrata di cui alla Legge 109/94;
- in data/....../2004 è stato sottoscritto tra le Università un accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90;
- sulla base dell'accordo predetto l'Università degli Studi di Verona ha deliberato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella predetta società, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato;
- scopo delle predette convenzioni e partecipazioni alla società è di unire le sinergie per ottenere la più ampia autonomia operativa, celerità, efficienza, qualità ed economicità nella progettazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1)

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2)

All'Università degli Studi di Verona e all'Università IUAV di Venezia è riconosciuto il diritto di recesso dal contratto di affidamento di incarichi avente ad oggetto la prestazione di servizi in materia di edilizia universitaria, qualora, a seguito di iniziative giudiziarie di terzi, venga emesso dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento cautelare con il quale sia disposta la sospensione dell'efficacia dei contratti di affidamento di servizi conclusi tra le sottoscritte Università e IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l.

Uguale diritto spetta alle parti sottoscritte nell'ipotesi di sentenza, anche non definitiva, che disponga l'annullamento o comunque dichiari l'invalidità o l'inefficacia dei suddetti contratti di affidamento.

ARTICOLO 3)

Il recesso avrà effetto automaticamente, nel momento in cui sarà stata comunicata alla società IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l., a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere dal contratto in virtù della presente convenzione.

ARTICOLO 4)

Il recesso genererà la cessazione di ogni effetto del contratto e, di conseguenza, la parte che avrà esercitato il recesso dovrà corrispondere a IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l. la parte del prezzo contrattuale pattuito per le prestazioni sino a quel momento rese dalla società stessa, senza che questa possa pretendere alcunché per gli eventuali danni emergenti e per il mancato guadagno, esclusi i danni per i costi diretti e indiretti fino a quel momento sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

L'opera sino a quel momento realizzata in virtù del contratto di affidamento sarà acquisita in proprietà del socio committente receduto.

Venezia,

Università IUAV di Venezia
Il Rettore
(Prof. Marino Folin)

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
(Prof. Alessandro Mazzucco)

IUAV STUDI & PROGETTI - ISP S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(Prof. Marino Folin)

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

7 dicembre 2004 delibera n. 190 Sa/2004/Asd	pagina 1/2
--	------------

3 Convenzione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione di corso di laurea congiunto in Disegno industriale: approvazione atto aggiuntivo

Il presidente ricorda al senato accademico che il 7 ottobre u.s. è stata sottoscritta tra luav e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino la convenzione che disciplina l'istituzione e l'attivazione in forma congiunta di un corso di laurea in disegno industriale con sede presso il territorio della Repubblica di San Marino.

A tale riguardo il presidente sottopone al parere del senato accademico l'atto aggiuntivo, previsto dall'articolo 8 della predetta convenzione, con il quale i due atenei definiscono gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici connessi all'attivazione del corso di studio, a decorrere dal prossimo anno accademico 2005/2006, oltre agli importi dei rimborsi e dei contratti previsti per i docenti e collaboratori alla didattica impegnati nelle attività didattiche annuali del corso medesimo.

Il presidente informa altresì il senato accademico che è anche necessario procedere alla designazione dei membri luav in seno al Comitato scientifico disciplinato dall'articolo 3 della convenzione citata.

Il Comitato è composto da sei membri: tre individuati da luav e tre individuati dall'Università della Repubblica di San Marino e svolge le seguenti funzioni: a) approva il piano annuale delle attività didattiche e il relativo piano finanziario del corso di laurea; b) approva l'ordinamento didattico e il relativo regolamento didattico del corso di laurea, c) individua e propone i docenti e i collaboratori alla didattica da assumere a contratto; d) approva il calendario didattico annuale del corso di laurea.

Il presidente con riguardo alla designazione dei tre membri individuati da luav propone al senato i seguenti professori: Marco De Michelis, Medardo Chiapponi e Gaddo Morpurgo.

Il presidente dà lettura dello schema di atto aggiuntivo pervenuto dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e chiede al senato di esprimersi in merito.

Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Università luav di Venezia e Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione di un corso di laurea in disegno industriale presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

L'Università luav di Venezia – facoltà di design e arti (di seguito denominata luav), con sede legale Santa Croce Tolentini 191 – 30135 Venezia, C.F. 80009280274, rappresentata dal Rettore prof. Marino Folin, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto

e

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con sede legale in Contrada del Collegio, 38 – 47890 San Marino (Repubblica di San Marino), rappresentata dal Rettore prof. Giorgio Petroni, ivi domiciliato per la carica e autorizzato alla firma del presente atto

Premesso

che allo scopo di dare realizzazione alla Convenzione sottoscritta il 7 Ottobre 2004 da l'Università luav di Venezia (di seguito luav) e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito UNIRSM) tra gli Atenei suddetti si conviene quanto segue:

1. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione da luav del know how scientifico, didattico, organizzativo e gestionale (compresi i software informatici) UNIRSM conferirà annualmente a luav (e per l'intera durata della sopramenzionata Convenzione) una somma pari a € 500,00 per ogni studente immatricolato.

2. UNIRSM metterà a disposizione di luav all'interno dell'antico Monastero S. Chiara, sede del progettato Corso di laurea in Disegno industriale, alcuni locali per l'attività amministrativa e tre aule oltre ai Laboratori di informatica, materiali e fotografico (per una superficie complessiva di m. quadrati ...). Tale "Area luav" all'interno del S. Chiara costituirà il primo nucleo della sede di luav nel territorio della Repubblica del Titano, sede che consentirà la realizzazione congiunta del Corso di laurea suddetto di Disegno industriale.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

<p>7 dicembre 2004 delibera n. 190 Sa/2004/Asd</p>	<p>pagina 2/2</p>
--	--------------------------

Per l'utilizzazione degli spazi sopraindicati (e dei connessi servizi di manutenzione, riscaldamento, pulizia ecc.) luav corrisponderà ad UNIRSM una somma annua pari a € 200,00 per ogni studente immatricolato.

3. URSM si impegna a chiedere il gradimento di luav prima di designare tra i propri rappresentanti nel Comitato scientifico del Corso di laurea oggetto della collaborazione tra i due Atenei, una personalità di chiara fama e di indiscusso prestigio internazionale nel settore del Disegno industriale.

4. Il compenso annuo del Presidente del Corso di laurea è fissato in € lorde (prima della ritenuta fiscale obbligatoria del 15%). Tale somma non comprende l'eventuale compenso aggiuntivo per docenza ove il Presidente dovesse svolgere uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico del Corso di laurea.

5. Il compenso per gli insegnamenti di 100 ore (previsti dal piano didattico del Corso di laurea) è previsto in € mila lordi, mentre quello per gli insegnamenti di 50 ore è previsto in €..... mila lordi.

6. Ai membri del Comitato scientifico del Corso di laurea verrà riconosciuto un gettone di presenza di € lordi per ogni sessione di lavoro che avrà luogo in San Marino. In ogni Anno accademico il Comitato in oggetto non svolgerà più di tre sessioni di lavoro.

7. Gli importi di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 sono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno, che pertanto restano a carico esclusivo dei singoli docenti.

8. Il presente accordo ha validità triennale ma potrà essere integrato prima dei tre anni ove le parti contraenti ritenessero utile disciplinare altri aspetti della propria collaborazione oggi non prevedibili.

Il senato accademico, udita la relazione del presidente, delibera all'unanimità di:

- approvare la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione di corso di laurea congiunto in Disegno industriale;

- designare i professori Marco De Michelis, Medardo Chiapponi e Gaddo Morpurgo quali membri luav in seno al Comitato scientifico.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------